

**FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
COSTITUITA PRESSO
L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE**

**(ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE
2005, N. 252)**

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	3
ARTICOLO 2 - FORMA GIURIDICA	3
ARTICOLO 3 - SCOPO	3
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	3
ARTICOLO 4 - REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA	3
ARTICOLO 5 - DESTINATARI	3
ARTICOLO 6 - SCELTE DI INVESTIMENTO	3
ARTICOLO 7 - SPESE	4
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	5
ARTICOLO 8 - CONTRIBUTIONI	5
ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	5
ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	6
ARTICOLO 11 - EROGAZIONE DELLA RENDITA	6
ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	7
ARTICOLO 13 - ANTICIPAZIONI	8
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	8
ARTICOLO 14 - COMITATO AMMINISTRATORE - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	8
ARTICOLO 15 - COMITATO AMMINISTRATORE - CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI	9
ARTICOLO 16 - COMITATO AMMINISTRATORE – ATTRIBUZIONI	9
ARTICOLO 17 - COMITATO AMMINISTRATORE - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ	10
ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE	11
ARTICOLO 19 - DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE DEL FONDO	12
ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI SINDACI	13
ARTICOLO 21 - SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	13
ARTICOLO 22 - GESTIONE DELLE RISORSE IN REGIME DI CONVENZIONE	14
ARTICOLO 23 - BANCA DEPOSITARIA	14

ARTICOLO 24 - CONFLITTI DI INTERESSE	14
ARTICOLO 25 - GESTIONE AMMINISTRATIVA.....	14
ARTICOLO 26 - SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO.....	15
ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO.....	15
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	16
ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI ADESIONE.....	16
ARTICOLO 29 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI.....	16
ARTICOLO 30 - COMUNICAZIONI E RECLAMI	16
PARTE VI – NORME FINALI	16
ARTICOLO 31 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	16
ARTICOLO 32 - TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO.....	16
ARTICOLO 33 - RINVIO	17

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1 - Denominazione

1. Il “Fondo pensione complementare INPS – FONDINPS”, in forma abbreviata “FONDINPS”, di seguito definito “Fondo”, è la forma di previdenza complementare costituita ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
2. Il Fondo ha durata illimitata, salvo diverse previsioni normative.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Articolo 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo è costituito nella forma di patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio dell’INPS ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

Articolo 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 - Destinatari

1. Il Fondo è destinatario dell’adesione dei soggetti nei cui confronti trovano applicazione le modalità tacite di conferimento del Trattamento di Fine Rapporto, di seguito denominato TFR, di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3 del Decreto.

Articolo 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato in un comparto unico garantito. Le risorse sono gestite in maniera prudenziale al fine di garantire la restituzione del capitale e con l’obiettivo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.
2. L’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto,

inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Nel caso in cui il Comitato Amministratore decida di prevedere garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale, l'importo minimo garantito sarà pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, maggiorata di una percentuale su base annua.

3. Per contributi netti si intendono i contributi di cui al successivo articolo 9, comma 2.
4. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
 - a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui al successivo articolo 10;
 - b) riscatto per decesso;
 - c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
 - e) ad ogni ricorrenza della scadenza delle convenzioni di gestione stipulate a norma del successivo articolo 24.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dai soggetti con i quali sono stipulate le convenzioni di cui al successivo articolo 24.
6. L'aderente viene informato dell'avvenuta iscrizione al Fondo per effetto di tacito conferimento del TFR ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3 del Decreto con una comunicazione (di seguito denominata Comunicazione iniziale). Con la Comunicazione iniziale è fornita la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, i metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché la ripartizione strategica delle attività.

Articolo 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" a carico dell'aderente, eventualmente deciso dal Comitato Amministratore;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente: percentuale sul totale dei contributi versati, comprensivi di TFR ed eventuali contribuzioni volontarie;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente: percentuale sul patrimonio del Fondo.
 - c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Comitato Amministratore definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. Il Comitato Amministratore definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel rendiconto, nella Comunicazione iniziale, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Articolo 8 - Contribuzioni

1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il solo conferimento del TFR maturando secondo le modalità tacite di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3 del Decreto ovvero mediante il conferimento del TFR maturando e il versamento di contributi volontari a carico dell'aderente.
2. Fermo restando l'obbligo del versamento del TFR maturando secondo le modalità tacite di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3 del Decreto, l'aderente determina liberamente l'entità dell'eventuale contribuzione volontaria a proprio carico.
3. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo.
4. In costanza del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del versamento del TFR maturando secondo le modalità tacite di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3 del Decreto, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione volontaria a proprio carico. È possibile riattivare la contribuzione, secondo le modalità operative definite dal Comitato Amministratore.
5. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
6. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo le modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Comitato Amministratore determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Articolo 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 5, dell'articolo 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'articolo 12, commi 6 e 7.

Articolo 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita sono stipulate, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con l'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 31 gennaio 2007.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Comitato Amministratore può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di un anno di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza di cui al precedente comma 1, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica collettiva costituitasi in data successiva al termine di decorrenza del periodo di silenzio-assenso, che ha determinato l'iscrizione del lavoratore al Fondo;
 - c) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'articolo 11 del Decreto;
 - e) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.
3. In luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto di cui al precedente comma è consentito proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. Il Comitato Amministratore accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione

della partecipazione al Fondo.

Articolo 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Articolo 14 - Comitato Amministratore - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Comitato Amministratore costituito da 9 componenti nominati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro è paritetica. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79 del 15 maggio 2007. Nei confronti dei componenti del Comitato non devono sussistere le situazioni impeditive di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto.
2. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono

stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio del Fondo.

3. Il Presidente del Comitato Amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 15 - Comitato Amministratore - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Amministratori per qualsiasi motivo il Comitato è integrato con componenti nominati ai sensi del precedente articolo 14, comma 1.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del precedente comma 1 scadono contestualmente a quelli in carico all'atto della loro nomina.
3. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Comitato decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 16 - Comitato Amministratore – Attribuzioni

1. Al Comitato Amministratore compete l'amministrazione del Fondo.
2. Il Comitato Amministratore è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo.
3. In particolare, il Comitato Amministratore:
 - a) nomina il Vice Presidente nel rispetto del principio di alternanza fra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
 - b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo;
 - c) redige il rendiconto e la relativa relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP, e lo trasmette all'INPS unitamente alle relazioni di cui all'articolo 27, comma 2.
 - d) ha l'obbligo di adottare le modifiche regolamentari che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della COVIP;
 - e) adotta le modifiche regolamentari ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo;
 - f) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;
 - g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Regolamento i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
 - h) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili;

- i) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Regolamento la banca depositaria del patrimonio del Fondo scegliendola tra istituti abilitati dalla legislazione vigente e stipula la relativa convenzione;
- j) stipula la convenzione con l'INPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili del Fondo e per le modalità di raccolta dei contributi e delle prestazioni;
- k) stipula la convenzione con l'INPS per l'erogazione delle pensioni complementari;
- l) esercita i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera adottata con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti;
- m) individua la società di revisione che esprime il giudizio sul rendiconto;
- n) conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche o professionali di cui il Fondo possa necessitare;
- o) definisce i contenuti della Comunicazione iniziale effettuata per informare l'aderente dell'avvenuta iscrizione al Fondo per effetto di tacito conferimento del TFR ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3 del Decreto;
- p) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla COVIP;
- q) definisce i contenuti della Nota Informativa nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni della COVIP in materia;
- r) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente e delle disposizioni COVIP;
- s) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;
- t) determina il limite massimo della quota associativa annua destinata al finanziamento delle spese;
- u) ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 17 - Comitato Amministratore - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le riunioni del Comitato Amministratore sono convocate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da spedire ai componenti il Comitato almeno 15 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, con telegramma o fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, comunque:
 - a) almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto;

- b) almeno ogni tre mesi per verificare l'operato dei gestori del patrimonio e i risultati raggiunti.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Comitato è presieduto dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
 4. Ferme restando le ipotesi in cui il presente Regolamento disponga diversamente, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 5. Per le attività di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti.
 6. Delle riunioni del Comitato è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal Regolamento con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si applicano le norme di cui all'articolo 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi. In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento e eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Collegio dei Sindaci. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale responsabile del Fondo.
 8. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è esercitata dai nuovi Amministratori o dal Commissario Straordinario.
 9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
 10. Alle riunioni del Comitato assiste il Direttore Generale dell'INPS ovvero, in sua vece, un di lui rappresentante all'uopo delegato. Al Direttore Generale dell'INPS deve essere inviata la convocazione della riunione ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente del Fondo nonché del Comitato Amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente rimane in carica per la durata del Comitato Amministratore.
2. Il Vice Presidente del Fondo è eletto dal Comitato Amministratore a rotazione tra i componenti nominati in rappresentanza dei datori di lavoro e quelli nominati in rappresentanza dei lavoratori. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento. Il Vice Presidente rimane in carica per la durata del Comitato amministrativo.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
4. Il Presidente del Fondo può compiere atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Comitato.
5. Il Presidente:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca il Comitato Amministratore curando di darne avviso, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 17, comma 1, al Direttore Generale dell'INPS nonché ai componenti del Collegio Sindacale;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato;
 - d) svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Regolamento o dal Comitato;
 - e) può delegare al Vice Presidente il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
7. Il Presidente, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

Articolo 19 - Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore Generale responsabile del Fondo è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. Il Direttore Generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il Comitato Amministratore deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Comitato Amministratore sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
5. Spetta in particolare al Direttore Generale responsabile del Fondo:
 - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Regolamento;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

- e) curare i rapporti con l'INPS.
- 6. Il Direttore Generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 20 - Collegio dei Sindaci

1. La funzione di Collegio dei Sindaci è svolta dal Collegio dei Sindaci dell'INPS (di seguito definito Collegio).
2. Il Collegio controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e del regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. Al Collegio non è attribuita la funzione di controllo contabile.
4. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP le vicende in grado di incidere negativamente sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per il mantenimento delle condizioni di equilibrio.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
6. Il Collegio designa un suo componente delegato che assiste alle adunanze del Comitato Amministratore.

Articolo 21 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'INPS, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.
4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile del Fondo rispetto al complesso delle altre attività svolte dall'Istituto.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l'INPS e il Fondo per la gestione dei servizi amministrativi e contabili del Fondo e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.
6. Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote.

Articolo 22 - Gestione delle risorse in regime di convenzione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Comitato Amministratore si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Comitato Amministratore definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Regolamento.
5. Il Comitato Amministratore verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Articolo 23 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Comitato Amministratore segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Articolo 24 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Articolo 25 - Gestione Amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;

- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa e contabile nonché la raccolta dei contributi e la erogazione delle prestazioni sono affidate all'INPS mediante apposita convenzione.
 3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a garantire la separazione patrimoniale, amministrativa e contabile nonché misure volte a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 26 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Comitato Amministratore del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Direttore Generale responsabile del Fondo.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il rendiconto del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Articolo 27 - Esercizio sociale e rendiconto

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato Amministratore trasmette il rendiconto all'INPS. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione del Comitato Amministratore, dalla relazione dei sindaci di cui all'articolo 20 e dalla relazione della società incaricata del controllo contabile.
3. Il rendiconto, le relazioni del Comitato Amministratore, dei revisori e della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Articolo 28 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene con le modalità tacite di conferimento del TFR ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3 del Decreto.
2. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, viene data apposita informativa all'aderente mediante la Comunicazione iniziale, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
3. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento al successivo articolo 32.

Articolo 29 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo, la Nota informativa, il rendiconto e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Articolo 30 - Comunicazioni e reclami

1. Il Comitato Amministratore definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono indicate nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Articolo 31 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato Amministratore con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il Comitato Amministratore stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 32.

Articolo 32 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può

trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che sia decorso il periodo di un anno dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2. Il Fondo comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. Il Fondo può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Articolo 33 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.